

ACCORDO QUADRO

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI, O VERSAMENTI DI MATERIALE SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE PER QUANTO RIGUARDA LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE DEI 79 COMUNI CONSORZIATI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2021

tra

– **Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese "Co.S.R.A.B."**, con sede in Biella, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01942160027, rappresentato nel presente atto dal responsabile tecnico Natalino Zanin, nato a Biella (BI) il 06 dicembre 1966 domiciliato per la carica presso la sede di Biella, giusto atto di nomina a firma del presidente del Consorzio, in seguito per brevità denominato anche "Consorzio";

e

"Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 4.000.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di Sabrina Cacciotti nata a Roma il 07.07.1974 – C.F. CCCSRN74L47H501N, nella Sua qualità di legale rappresentante della società,

Premesso

1. che come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
2. che l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*.
3. che l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - più specificamente: l'art. 192 sancisce che *l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*; l'art. 256 vieta *la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione*; l'art. 239 in applicazione al principio *chi inquina paga* e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
4. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, deve *provvedere immediatamente ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve *provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
5. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *"dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade"*;

Considerato

6. che per garantire il rispetto della normativa sopra richiamata sulle strade di competenza dei 79 Comuni Consorziati, il Consorzio, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 del 16/11/2016, ha indetto la gara a evidenza pubblica per la CONCESSIONE DI SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI, O VERSAMENTI DI MATERIALE SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE PER QUANTO RIGUARDA LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE - periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2021, provvedendo contestualmente ad approvare la documentazione di gara;
7. che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 09 del 15/02/2017, è stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di CONCESSIONE DI SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI, O VERSAMENTI DI MATERIALE SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE PER QUANTO RIGUARDA LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE;
8. che in data 22/02/2017 e 17/03/2017, sono state svolte le sedute di gara a seguito delle quali è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in concessione UNICAMENTE alla società Sicurezza e Ambiente S.p.A.;
9. che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 10 del 17/03/2017, il Consorzio ha disposto l'approvazione dei su citati verbali di gara ed ha individuato, essendo la prima classificata, la società Sicurezza e Ambiente S.p.A. per l'espletamento del SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI, O VERSAMENTI DI MATERIALE SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE PER QUANTO RIGUARDA LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE - periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2021, **previa sottoscrizione, da parte dei singoli comuni, dell'atto di adesione allegato al presente accordo quadro.**

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro,

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Causa e oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il **"Consorzio"** concede a **"Sicurezza e Ambiente S.p.A."**, che accetta, il servizio di pronto intervento e ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti, o versamenti di materiale sulla sede stradale e relative pertinenze per quanto riguarda le arterie viarie di competenza dei 79 Comuni consorziati.
2. La concessione ha per oggetto il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza viabilistica del piano stradale interessato da incidenti, nonché la bonifica da eventuali materiali presenti sulle sedi stradali della rete viaria comunale, fermo restando che la concessione non ha validità per le arterie viarie di competenza della Provincia di Biella, ma solo dei Comuni consorziati.
3. Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nonché nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, da effettuarsi in situazioni di emergenza sulla rete viaria di competenza dei 79 Comuni consorziati.
4. **I singoli Comuni Consorziati potranno attivare il servizio in oggetto sul territorio di propria competenza attraverso la sottoscrizione dell'atto di adesione allegato al presente Accordo Quadro.** A tal fine il Consorzio si impegna a promuovere il presente Accordo Quadro presso tutti i 79 Comuni consorziati, mediante apposita comunicazione operativa delle prestazioni e delle modalità di attivazione dei servizi resi dalla Sicurezza e Ambiente S.p.A., in modo tale da permettere a ciascuna Amministrazione Comunale di provvedere all'assunzione degli atti conseguenti.

Articolo 2

Modalità di esecuzione e di attivazione degli interventi

1. Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere a carico del Consorzio, né tantomeno dei Comuni Consorziati aderenti. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio rimarranno a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun addebito di spesa a carico del Consorzio o dei Comuni Consorziati, come meglio descritto nel proseguito.
2. La struttura operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è tenuta a espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati a seguito del verificarsi di incidenti stradali, alle condizioni offerte in sede di gara, come da Capitolato di gara e da Documentazione Tecnica prodotta dalla società che si allegano al presente Accordo Quadro.
3. In particolare le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:
 - a. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
 - b. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
 - c. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.La tipologia d'intervento sub a) e sub b) sarà realizzata da Sicurezza e Ambiente S.p.A. anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di Sicurezza e Ambiente S.p.A., che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
4. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente dei Comuni Consorziati aderenti, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** di Sicurezza e Ambiente S.p.A., tel. **800.89.89.89** (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
5. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento, mediante:
 - a) "*pulitura*" del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
 - b) "*lavaggio*" della pavimentazione con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico" della catena molecolare degli idrocarburi;
 - c) "*aspirazione*" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
6. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente "Accordo Quadro" nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
7. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.
8. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.
9. Il servizio si intende affidato per le ipotesi in cui non provveda direttamente il conducente con propri mezzi, e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nei casi in cui non provveda il conducente, i Comuni aderenti si impegnano a richiedere il servizio alla ditta concessionaria.

Articolo 3 *Servizi Aggiuntivi*

Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna all'esecuzione, a seguito di richiesta da parte del singolo Comune Consorziato aderente al presente Accordo Quadro, dei Servizi Aggiuntivi riportati nella Documentazione Tecnica presentata in sede di gara e ivi allegata.

Articolo 4 *Condizioni economiche del servizio*

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del Consorzio e dei Comuni aderenti, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico del Consorzio, né dei Comuni Consorziati aderenti.
3. *A fortiori*, i Comuni Consorziati aderenti, in qualità di Enti proprietari dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, con la sottoscrizione dell'atto di adesione allegato al presente Accordo conferiscono a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'*attività di ripristino post incidente* eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha effetto liberatorio, in quanto i Comuni Consorziati aderenti rinunciano espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa.

Articolo 5

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Parimenti "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga a pagare i corrispettivi ai Centri Logistici Operativi (CLO), effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 6

Incombenze a carico de i Comuni Consorziati aderenti e casistica di intervento

1. Per consentire a Sicurezza e Ambiente S.p.A. di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati e di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alle compagnie assicurative responsabili, i Comuni Consorziati aderenti si impegnano a fornirle gratuitamente, direttamente o a seguito di richiesta alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi e in particolare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
2. In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra, Sicurezza e Ambiente S.p.A., in qualità di concessionaria del Consorzio e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dai Comuni Consorziati con l'adesione al presente Accordo Quadro. A tal fine, i Comuni consorziati con l'adesione al presente Accordo Quadro, delegano Sicurezza e Ambiente S.p.A. ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell'Ordine competenti e ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di propria competenza, in qualità di concessionaria del Consorzio e di soggetto interessato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice della Strada.
3. I Comuni Consorziati aderenti si impegnano, infine, a rendere note al proprio "Settore Viabilità" e tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono tenuti ad attivare l'intervento di Sicurezza e Ambiente S.p.A., mediante chiamata al numero verde 800.89.89.89.

Articolo 7

Assunzione di responsabilità da parte di Sicurezza e Ambiente S.p.A.

1. Per una piena assunzione di responsabilità, Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna ad intervenire per la messa in sicurezza della strada a seguito di ogni incidente stradale, dando contestuale e immediata notizia dell'intervento in corso al personale dell'ente proprietario della strada e/o alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

2. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha stipulato polizza di assicurazione, avente massimale del valore di dieci milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Codice dell'Ambiente -); la struttura centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è, inoltre, iscritta alla Categoria 9 "bonifica siti" presso il medesimo Albo (articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406).
4. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è in possesso delle certificazioni di conformità agli standard ISO 9001/2008 (certificazione del Sistema di Qualità), ISO 14001/2014 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e UNI EN 15838/2010 (secondo i criteri della UNI 11200/2010) e si impegna a conservarli durante la vigenza del presente Accordo Quadro;
5. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha adottato il modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni, sull'insorgere di potenziali criticità in ordine al comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.

Articolo 8

Durata

Il presente Accordo Quadro avrà la durata nel periodo compreso tra 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del termine, qualora non sia ancora realizzato un nuovo affidamento, Sicurezza e Ambiente S.p.A. garantirà la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario a beneficio di tutti i comuni aderenti.

Articolo 9

Varie

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con in accordo tra le Parti e in forma scritta.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione del presente Accordo sarà competente il Foro di Biella.
3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il **"Consorzio"**

IL RESPONSABILE TECNICO
(Natalino Zanin)

per **"Sicurezza e Ambiente S.p.A."**

.....
(.....)

Si allegano alla presente:

- *l'atto di adesione dedicato all'accettazione per sottoscrizione del presente Accordo Quadro da parte dei singoli Comuni Consorziati.*
- *il Capitolato di gara redatto da Co.S.R.A.B e la Documentazione Tecnica prodotta dalla società aggiudicataria Sicurezza e Ambiente S.p.A.*